

All. 2

Resoconto complessivo interviste magistrati

Tribunale di Napoli – Tribunale di Santa Maria C.V.

sez. spec. in materia di impresa e procedure concorsuali

Premessa.

Ai magistrati delle sezioni specializzate in materia di impresa e procedure concorsuali dei Tribunali di Napoli e Santa Maria C.V. sono stati sottoposti i quesiti di cui all'**All. 1**.

Il campione preso in considerazione è di otto magistrati in totale, i quali hanno acconsentito liberamente a fornire la propria opinione ed esperienza in materia di UPP e procedure concordatarie. I dati ottenuti sono stati trattati in maniera anonima.

Risultati dell'intervista.

Le domande sottoposte ai magistrati sono state divise in tre sezioni: a grandi linee, la prima sezione riguarda le informazioni preliminari sulla storia professionale dei magistrati; la seconda sezione è specifica in materia di presentazione di domande di concordato preventivo e svolgimento della procedura; nella terza sezione sono riportate, infine, le domande riguardanti il coinvolgimento dell'UPP nell'attività di supporto ai magistrati nell'esame delle proposte di ammissione al concordato preventivo.

Sez. I - Storia professionale.

Il campione di magistrati preso in considerazione è eterogeneo sul profilo dell'età anagrafica e degli anni di impiego nelle sezioni specializzate. La maggioranza dei giudici intervistati ricopre l'attuale ruolo – nella medesima sezione, anche di altre sedi – da un periodo che oscilla tra i quattro e i cinque anni, sebbene ci siano soggetti con esperienza quasi decennale ed altri ancora di recentissima nomina (meno di un anno).

Sez. II - Quesiti relativi alla presentazione di domande di concordato e allo svolgimento della procedura.

- Intervistati sulla percentuale in cui si occupano di procedure concordatarie, la maggioranza dei magistrati ha dichiarato di occuparsi di concordato preventivo in una misura che oscilla tra il 20% e il 30% rispetto alle altre procedure; due giudici non sono stati in grado di fornire una stima approssimativa, riferendo che ciò dipendesse dalla differente tempistica a cui sono soggette le procedure concordatarie, le quali si svolgono in un lasso temporale tendenzialmente più breve rispetto ad altre procedure; mentre, in un unico caso è stato riferito che la maggioranza delle attività del ruolo riguardasse proprio le procedure concordatarie.
- Sui possibili cambiamenti conseguenti all'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, in rapporto alle procedure concordatarie, gli intervistati hanno riferito che dal complesso delle norme sembra emergere una maggiore autonomia in capo al debitore sulla scelta delle procedure a cui assoggettarsi e, di contro, una minore discrezionalità del Tribunale nelle valutazioni di opportunità e fattibilità delle medesime, soprattutto in fase di omologazione dei piani concordatari.

Peraltro, i giudici riferiscono che dalla previsione della procedura di concordato semplificato emerge una maggiore elasticità in capo al debitore di ripianare la propria esposizione debitoria. Alcuni magistrati hanno evidenziato delle perplessità in rapporto all'impiego del c.d. procedimento unitario, soprattutto quando manchino delle specifiche indicazioni nella scelta della procedura da attuare.

Uno dei magistrati ha riferito di non attendere cambiamenti apprezzabili a seguito dell'entrata in vigore della riforma.

- Quanto alle principali difficoltà connesse alla valutazione di ammissibilità di domande di ammissione al concordato preventivo, è stato riferito che il nodo centrale della disciplina riguarda la fattibilità del piano, dunque, è necessario comprendere da subito, in base ad una valutazione da compiere in tempi brevissimi, se la proposta del debitore è astrattamente attuabile, a fronte della documentazione presentata in atti.
In secondo luogo, è stato riferito che talvolta emergono irregolarità formali della domanda, che sarebbe opportuno poter verificare a monte e, in altri casi, emergono irregolarità nella formazione delle classi di creditori e nella proposta di liquidazione delle classi, che, peraltro, dilatano i tempi della procedura.
- In riferimento ai primi aspetti da esaminare in occasione della presentazione di una domanda di ammissione al concordato, i soggetti intervistati hanno riferito che, dopo un primo *screening* sulla correttezza formale della domanda, tendenzialmente vengono esaminati per primi i dati contabili del debitore e i bilanci, con particolare riguardo alle perdite patrimoniali; in secondo luogo, viene in rilievo il trattamento dei creditori, sia privilegiati, che chirografari.
- Quanto alla tempistica di svolgimento delle procedure concordatarie, i magistrati intervistati hanno riferito che mediamente dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato, al provvedimento di ammissione, trascorre un periodo che va dai dieci giorni ai due mesi, con possibile aumento del tempo necessario – addirittura fino ad un anno – qualora siano richieste correzioni o integrazioni della domanda, oppure se il caso concreto sia molto complesso e necessiti di particolare attenzione.
Gli intervistati ritengono che l'arco temporale sopra indicato sia adeguato, anzi, riferiscono che si tratta di una tempistica dovuta all'acquisizione di una vasta esperienza nel settore. Tuttavia, è stato evidenziato che qualora i tempi inizino a dilatarsi a causa di complicate il rischio che si corre è che possa essere messo in discussione il buon esito della procedura, soprattutto perché i tempi processuali possono incidere negativamente sull'attività del debitore.

Sez. III - Quesiti in rapporto a UPP e procedura di concordato preventivo.

Specificamente in riferimento all'attività dell'UPP, i magistrati hanno riferito che attualmente non è normativamente prevista una rigida individuazione delle competenze, tuttavia, è prassi dei Tribunali adottare delle linee guida per indirizzare il funzionamento dell'Ufficio. In particolare, è stato riportato che alcuni addetti sono impiegati con funzioni di ausilio in cancelleria, altri in attività di assistenza ai giudici, mediante attività di studio, supporto in udienza, cura dei fascicoli, massimazione dei provvedimenti, ricerche, predisposizione di bozze, *etc.* Tuttavia, ad oggi, si rinviene un limitato coinvolgimento degli addetti all'Ufficio del processo nell'esame delle procedure concordatarie, a causa della complessità della disciplina.

È stato, altresì, segnalato che l'UPP non ha accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, Registro delle imprese, *etc.*, ma può acquisire i dati relativi alla situazione del debitore tramite la cancelleria.

Del campione di giudici in esame solo uno di essi non è affidatario di un addetto UPP.

Tutti i giudici affidatari si dichiarano favorevoli ad un maggiore coinvolgimento dell'UPP nella fase di esame preventivo delle domande di ammissione al concordato, al fine di velocizzare l'intera procedura. Al riguardo è emerso che l'impiego di un programma informatico in grado di selezionare i dati più rilevanti da sottoporre ai magistrati potrebbe essere di ausilio elevato.